



Risposte alle domande dei soci (art. 127-ter TUF)

Assemblea straordinaria
21 settembre 2026



MARCO BAVA

Domanda 1: Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, il socio Marco Bava pone le seguenti domande in relazione al punto dell'ordine del giorno relativo alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., della facoltà di emettere prestiti obbligazionari convertendi in azioni ordinarie UniCredit (Perpetual Contingent Convertible Additional Tier 1 Notes) denominati in USD per un controvalore massimo di Euro 5.000.000.000,00, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, c.c., e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Perché la delibera prevede l'esclusione totale del diritto di opzione ex art. 2441, quinto comma, c.c. anziché riservare anche ai soci esistenti una quota dell'emissione, e quali sono nello specifico le ragioni di interesse della Società che giustificano tale esclusione?

Le motivazioni circa l'esclusione del diritto di opzione sono illustrate nel paragrafo 1 ("Illustrazione dell'operazione, ragioni della proposta di conferimento della delega, motivazioni e destinazione delle obbligazioni additional tier 1") della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, al quale si rinvia.

Domanda 2: Chi ha redatto la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 2441, sesto comma, c.c. e il parere di congruità del prezzo di emissione rilasciato dalla società di revisione? Può essere messa a disposizione dei soci prima del voto, e con quale anticipo rispetto alla data dell'assemblea?

In conformità alla normativa vigente, la relazione illustrativa è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione e messa a disposizione del pubblico nelle modalità previste - compresa la pubblicazione sul sito internet della Società - contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione (il 29 luglio 2026), in largo anticipo rispetto al termine ultimo consentito. Il Consiglio di Amministrazione che eventualmente eserciterà la delega definirà i criteri per la determinazione del prezzo di conversione, inteso quale prezzo delle azioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2441 comma sesto del Codice Civile; in sede di esercizio della delega sarà formato il parere di congruità sul prezzo di emissione delle azioni stesse da parte della società di revisione ai sensi dell'articolo 158 del TUF.

Domanda 3: Con quale criterio verrà determinato il prezzo di emissione delle azioni rivenienti dalla conversione? Sarà ancorato a una media dei prezzi di mercato su un periodo di riferimento definito, con eventuale sconto massimo prestabilito?

In merito alla determinazione del prezzo di emissione delle azioni a servizio di un'eventuale conversione di un Additional Tier 1 Convertibile Condizionatamente, si rimanda a quanto specificato al paragrafo 6 ("Criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e del rapporto di conversione") della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione. I dettagli del meccanismo di determinazione di tale prezzo saranno resi pubblici secondo quanto previsto dalla legge in relazione all'emissione di ciascun Additional Tier 1 Convertibile Condizionatamente.

Domanda 4: Qual è il tasso di cambio USD/EUR di riferimento assunto per il calcolo del controvalore massimo di Euro 5.000.000.000,00, e come verrà gestito il rischio di cambio nel periodo tra l'emissione in USD e l'eventuale conversione in azioni denominate in EUR?

Il rispetto del limite di controvalore massimo sarà determinato sulla base del tasso di cambio vigente alla data di ciascuna emissione. La Banca implementerà una strategia di gestione del

rischio di cambio derivante dall'emissione di Additional Tier 1 Convertibili Condizionatamente in valuta USD, sulla base del trattamento contabile che verrà applicato.

Domanda 5: Le obbligazioni AT1 oggetto della delibera prevedono un meccanismo di trigger di conversione (o svalutazione) automatica legato al CET1 ratio, in linea con la prassi degli strumenti Additional Tier 1? Se sì, qual è la soglia percentuale esatta prevista?

Sì, come specificato al paragrafo 1 ("Illustrazione dell'operazione, ragioni della proposta di conferimento della delega, motivazioni e destinazione delle obbligazioni additional tier 1") della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, la conversione occorrerà obbligatoriamente e subordinatamente al verificarsi della riduzione del CET 1 capital ratio di UniCredit, su base individuale o consolidata, al di sotto di una determinata soglia, che sarà definita all'emissione di ciascun Additional Tier 1 Convertibile Condizionatamente e sarà pari al 5,125% o al diverso valore minimo applicabile secondo la normativa di tempo in tempo vigente.

Domanda 6: In caso di attivazione del trigger, la conversione avviene a prezzo fisso predeterminato o a prezzo di mercato corrente? È previsto un floor di prezzo (price floor) a tutela del limite massimo di diluizione per gli azionisti ordinari esistenti?

In merito alla determinazione del prezzo di emissione delle azioni a servizio di un'eventuale conversione di un Additional Tier 1 Convertibile Condizionatamente, si rimanda a quanto specificato al paragrafo 6 ("Criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni e del rapporto di conversione") della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione. I dettagli del meccanismo di determinazione di tale prezzo saranno resi pubblici secondo quanto previsto dalla legge in relazione all'emissione di ciascun Additional Tier 1 Convertibile Condizionatamente.

Domanda 7: Qual è la diluizione percentuale massima teorica per gli attuali azionisti ordinari in caso di conversione integrale del controvalore di 5 miliardi di euro, calcolata ipotizzando il prezzo di conversione minimo consentito dalla delibera?

La diluizione percentuale massima teorica (intesa come riduzione della quota di partecipazione detenuta da ciascun azionista) non è al momento quantificabile, perché dipenderà dalla definizione del prezzo di conversione che sarà effettuata nel contesto dell'esercizio della delega e dell'emissione di ciascun Additional Tier 1 Convertibile Condizionatamente, includendo eventualmente la definizione del floor price.

Domanda 8: Le obbligazioni saranno quotate su un mercato regolamentato o negoziate su un sistema multilaterale? Se quotate, su quale mercato, e chi svolgerà il ruolo di agente di calcolo e di pagamento?

Tali obbligazioni potranno essere non quotate oppure quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale (anche non regolamentato, ad esempio EuroMTF del Luxembourg Stock Exchange). Il ruolo di agente di calcolo e/o di pagamento potrà essere svolto dall'emittente oppure da una primaria istituzione finanziaria incaricata dall'emittente.

Domanda 9: Qual è il tasso di interesse (coupon) atteso su questi strumenti, e come si colloca rispetto al costo delle obbligazioni AT1 da 5 miliardi già in circolazione emesse da UniCredit?

Il tasso di interesse sarà definito in occasione di ciascuna eventuale emissione, tenendo conto delle condizioni di mercato del momento e delle caratteristiche dello strumento. Storicamente, in ciascuna circostanza di mercato, l'equivalente in EUR del tasso di interesse applicabile a questi strumenti denominati in USD è risultato comparabile (spesso più conveniente, talvolta più oneroso) rispetto a quello applicabile ad uno strumento AT1 (soggetto a temporary write-down) denominato in EUR, come gli strumenti AT1 in circolazione emessi da UniCredit. L'emittente considererà la relativa convenienza degli AT1 denominati in USD rispetto a quelli in EUR, oltre che diversi altri fattori, nell'esecuzione del piano di finanziamento.

Domanda 10: La presente autorizzazione si aggiunge o sostituisce autorizzazioni preesistenti in materia di strumenti convertibili conferite al Consiglio di Amministrazione? Qual è il plafond complessivo, comprensivo di tutte le deleghe in essere, di cui il CdA potrà disporre dopo l'approvazione di questa delibera?

Non vi sono attualmente altre autorizzazioni in essere conferite al Consiglio di Amministrazione in materia di emissione di strumenti convertibili in azioni. A seguito dell'approvazione della delibera in proposta, il plafond complessivo per questi strumenti di cui il Consiglio di Amministrazione potrà disporre sarà pari a Euro 5.000.000.000.

Domanda 11: Sono già stati individuati, o sono in fase di negoziazione, gli investitori istituzionali destinatari del collocamento? Si tratta di un private placement riservato a un numero ristretto di investitori o di un'offerta rivolta a una platea più ampia di investitori qualificati?

UniCredit normalmente colloca gli strumenti AT1 nell'ambito di offerte pubbliche destinate ad investitori istituzionali a cui partecipano primari operatori finanziari internazionali. Non sono stati conclusi accordi preliminari con investitori per il collocamento degli strumenti.

Domanda 12: Qual è l'impatto atteso sul CET1 ratio, sul Tier 1 ratio e sul Total Capital ratio del Gruppo a seguito dell'emissione, sia nello scenario di mancata conversione sia in quello di conversione integrale?

A partire dalla data di emissione e fino all'eventuale conversione o rimborso dello strumento, ciascun Additional Tier 1 Convertibile Condizionatamente è atteso contribuire positivamente al Tier 1 ratio e al Total Capital ratio di UniCredit, sia a livello individuale sia consolidato, nella misura dell'ammontare computabile ai fini regolamentari. Nello scenario di mancata conversione, tale contributo permane fino al rimborso o alla cessazione della computabilità dello strumento. Nello scenario di conversione, lo strumento cessa di essere computato come Additional Tier 1 e il relativo ammontare viene sostanzialmente trasferito nel CET1 tramite l'emissione di azioni ordinarie; ne consegue un incremento del CET1 ratio, mentre il Tier 1 ratio e il Total Capital ratio risultano generalmente invariati, fatti salvi gli aggiustamenti regolamentari, tecnici o contabili applicabili. Il pagamento delle cedole determina una riduzione del CET1 e, conseguentemente, dei CET1 ratio, Tier 1 ratio e Total Capital ratio, parzialmente compensata dalla deducibilità fiscale delle stesse.

Domanda 13: Per quale motivo si è scelto di denominare l'emissione in USD anziché in EUR, dato che la Società opera prevalentemente nell'area euro? Vi sono considerazioni specifiche legate alla domanda del mercato statunitense o a condizioni di funding più favorevoli in dollari?

Si rimanda a quanto specificato al paragrafo 1 ("Illustrazione dell'operazione, ragioni della proposta di conferimento della delega, motivazioni e destinazione delle obbligazioni additional tier 1") della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione. UniCredit considererà la relativa convenienza degli AT1 denominati in USD rispetto a quelli in EUR nel contesto di mercato prevalente, oltre che diversi altri fattori, nell'esecuzione del piano di finanziamento.

Domanda 14: Quali sono i costi stimati di collocamento (commissioni per gli arranger/bookrunner) connessi a ciascuna emissione, e sono già state individuate le banche incaricate del collocamento?

L'eventuale consorzio di collocamento sarà definito nel contesto della singola emissione di ciascun Additional Tier 1 Convertibile Condizionatamente. In tal caso, le commissioni per gli arranger e i dealer saranno concordate sulla base della prassi di mercato.

Domanda 15: La delibera autorizza il Consiglio di Amministrazione a procedere in una o più tranche nell'arco di cinque anni: è previsto un tetto massimo per singola tranche, o un calendario indicativo delle emissioni previste nei prossimi esercizi?

Non è previsto un limite per singola emissione in aggiunta al limite complessivo di EUR 5 miliardi nel periodo di 5 anni. La Banca pianifica regolarmente le proprie attività su un orizzonte pluriennale e il Consiglio di Amministrazione approva annualmente un Piano degli Interventi Finanziari ordinario di liquidità del Gruppo (c.d. Funding Plan), che pianifica le emissioni di strumenti di debito a medio e lungo termine ed è elaborato con l'intento di garantire inter alia il rispetto continuo dei requisiti patrimoniali imposti dalla normativa prudenziale applicabile. La Banca pubblica trimestralmente una Fixed Income & ESG Presentation che fornisce informazione sul Funding Plan e la sua esecuzione.

Domanda 16: Qual è il testo esatto della modifica proposta per l'art. 6 dello Statuto sociale conseguente all'aumento di capitale al servizio della conversione? Sarà messo a disposizione dei soci in forma di testo a fronte (raffronto tra vecchio e nuovo testo) prima del voto?

Il testo a fronte della modifica proposta all'art. 6 dello Statuto sociale è riportato al paragrafo 8 ("Modifiche statutarie") della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 2 all'ordine del giorno. In tale paragrafo viene infatti presentato il raffronto tra il testo vigente e il testo proposto, con evidenza della clausola statutaria che si propone di inserire a seguito dell'attribuzione della prevista delega al Consiglio di Amministrazione.

Domanda 17: È previsto un diritto di recesso per i soci che non concorrano all'approvazione della delibera, ai sensi dell'art. 2437 c.c., in ragione della modifica statutaria che ne deriva?

Come indicato al paragrafo 9 ("Diritto di recesso") della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa al punto 2 all'ordine del giorno, le modifiche statutarie proposte non comportano il diritto di recesso ai sensi di legge e di statuto.

Domanda 18: Gli amministratori e i dirigenti con responsabilità strategiche della Società potranno sottoscrivere, direttamente o indirettamente, le obbligazioni oggetto della presente autorizzazione?

Come anche specificato al paragrafo 1 ("Illustrazione dell'operazione, ragioni della proposta di conferimento della delega, motivazioni e destinazione delle obbligazioni additional tier 1") della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, la natura degli strumenti Additional Tier 1 ne rende il collocamento naturalmente rivolto a investitori dotati delle competenze e delle risorse necessarie per una compiuta valutazione del profilo di rischio-rendimento dello strumento. Pertanto, la distribuzione degli strumenti sarà limitata ad investitori professionali e controparti ammissibili secondo le normative MIFID e UK MIFIR. In ogni caso, si applicano le eventuali restrizioni derivanti dalla normativa per la prevenzione degli abusi di mercato.

Domanda 19: Quali agenzie di rating hanno già espresso, o esprimeranno in sede di emissione, un giudizio su questi strumenti, e qual è il rating atteso comunicato alla Società?

Non avendo UniCredit ancora emesso Additional Tier 1 Convertibili Condizionatamente, non esistono al momento giudizi di rating su tali strumenti (emessi da UniCredit). Gli strumenti AT1 in EUR di UniCredit hanno attualmente un rating Ba2 secondo Moody's e uno solo di essi anche un rating BB+ secondo Fitch.

Domanda 20: In caso di conversione, le nuove azioni ordinarie emesse daranno diritto al dividendo in misura piena a partire dall'esercizio in corso, o pro rata temporis dalla data di conversione?

In caso di conversione, le nuove azioni avranno regolare diritto al dividendo: tale diritto spetterà a chi risulterà detentore delle stesse alla record date di distribuzione del dividendo.

Domanda 21: È stato acquisito, o sarà acquisito prima dell'assemblea, il parere del Collegio Sindacale sulla proposta di delibera? Tale parere sarà reso disponibile ai soci con la restante documentazione assembleare?

UniCredit adotta un sistema di amministrazione e controllo con un Comitato per il controllo sulla gestione costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione e non ha pertanto un Collegio Sindacale. Come indicato nel paragrafo 6 della Relazione Illustrativa, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni sarà rilasciato da una società di revisione legale in sede di eventuale esercizio della delega, ai sensi dell'art. 158 TUF. Il parere sarà messo a disposizione del pubblico secondo la normativa applicabile.

Domanda 22: In caso di mancato esercizio della facoltà da parte del Consiglio di Amministrazione entro il termine di cinque anni, la delega si intende automaticamente decaduta, e sarà data comunicazione al mercato dell'eventuale mancato utilizzo, anche parziale, dell'autorizzazione?

In conformità a quanto previsto dall'art. 2420-ter del Codice Civile la facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione può essere esercitata nel termine massimo di cinque anni dalla data della pertinente deliberazione assembleare. La Società provvederà al riguardo agli adempimenti informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Domanda 23: Si chiede di confermare esplicitamente il trattamento contabile previsto per le obbligazioni AT1 oggetto della presente delibera ai sensi dei principi IAS/IFRS applicabili (in particolare IAS 32): tali strumenti saranno classificati come componente del patrimonio netto (equity instrument) anziché come passività finanziaria (debito), in ragione della loro natura

perpetua, della discrezionalità della cedola e del meccanismo di assorbimento delle perdite? In caso affermativo, si chiede conferma che l'emissione non comporterà alcun incremento dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo quale riportato nella comunicazione finanziaria a soci e mercato, bensì un rafforzamento del Tier 1 Capital ai fini prudenziali (CRR/Basilea).

Secondo i principi IAS32, la Banca si aspetta di classificare l'Additional Tier 1 Convertibile Condizionatamente come strumento composto da una componente di debito (pari al fair value della liability al momento dell'emissione) e da una componente equity per la parte rimanente. Come indicato al paragrafo 2 ("Struttura dell'indebitamento finanziario a seguito dell'operazione") della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, l'emissione dello strumento in oggetto non comporterebbe modifiche all'impostazione strutturale dell'indebitamento finanziario della Banca e del Gruppo. Tuttavia, per effetto della singola emissione di un Additional Tier 1 Convertibile Condizionatamente, il valore puntuale dell'indebitamento finanziario netto aumenterebbe nella misura non compensata dal rimborso o dal riacquisto di altri strumenti di debito.

Domanda 24: Si chiede di confermare che l'emissione delle massime 10.603.000 azioni ordinarie, da liberarsi mediante compensazione dei crediti derivanti dai contratti di Total Return Swap indicati nella proposta, comporti l'estinzione delle corrispondenti passività/obbligazioni di regolamento in essere verso le controparti di tali contratti, senza alcun esborso di cassa da parte della Società, e che tale operazione non determini quindi alcun incremento dell'indebitamento finanziario del Gruppo, bensì la conversione di un'obbligazione di pagamento in capitale sociale.

Confermato, limitatamente ai Crediti TRS oggetto di effettiva compensazione. L'aumento si qualifica come aumento in denaro liberato mediante compensazione. Le due obbligazioni reciproche (debito della Società verso le controparti dei TRS per il regolamento del TRS da un lato e debito delle Controparti TRS verso la Società per la sottoscrizione dell'aumento di capitale a loro riservato, dall'altro lato) si compensano, estinguendosi entrambe senza alcun trasferimento di denaro. L'operazione non determina alcun incremento dell'indebitamento finanziario del Gruppo: la compensazione estingue obbligazioni reciproche senza creazione di nuovo debito, consentendo il rafforzamento patrimoniale della Società.

Domanda 25: Si chiede di specificare l'identità (o quantomeno la natura) delle controparti dei contratti di Total Return Swap oggetto di compensazione, la data di stipula di tali contratti, la loro finalità originaria (es. copertura, buyback sintetico, remunerazione, altro), e il valore nozionale complessivo sottostante rispetto al quale le 10.603.000 azioni rappresentano il regolamento.

Le controparti dei TRS sono primarie istituzioni finanziarie specializzate in questi strumenti. I relativi contratti TRS (che già prevedono la facoltà di risoluzione anticipata e regolamento fisico a favore della Società) sono stati stipulati nel contesto dell'acquisizione di un'esposizione economica sintetica su azioni Commerzbank AG, pari al 3,22% del relativo capitale sociale (3,36% con l'annullamento di azioni proprie Commerzbank).

Domanda 26: Si chiede di chiarire il criterio con cui sarà determinato il prezzo di emissione delle 10.603.000 azioni ai fini della compensazione, e se tale prezzo rifletterà il valore di mercato delle azioni UniCredit alla data di ciascuna liberazione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, c.c. richiamato nella proposta.

Il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della delega, in conformità all'art. 2441, comma 6, c.c., in base al valore del patrimonio netto e tenendo

conto anche dell'andamento delle quotazioni delle azioni UniCredit nell'ultimo semestre. Tale criterio non implica l'automatica coincidenza con la quotazione del giorno di ciascuna liberazione. L'ammontare dell'aumento sarà determinato con riferimento ai Prezzi Iniziali dovuti alle controparti per il regolamento fisico dei TRS, che costituiscono i Crediti TRS oggetto di compensazione. A presidio della congruità con il valore delle azioni UniCredit sarà rilasciato un parere di congruità da un revisore legale o da una società di revisione legale ai sensi dell'art. 2441, comma 6, c.c. e dell'art. 158 TUF e sarà inoltre disponibile la relazione dell'esperto sulle azioni Commerzbank predisposta nel contesto dell'aumento di capitale a servizio della relativa offerta di scambio, a ulteriore supporto - ancorché non legalmente richiesta per il presente aumento in denaro.

Domanda 27: Il cda Generali a Lovaglio "Valutiamo con Siena un accordo industriale" : Possono esserci 2 accordi commerciali di Generali con 2 banche concorrenti ? L'accordo industriale che Unicredit ha con Generali non ha fondamento senza l'acquisizione di Assicurazioni Generali. Ecco una mia proposta chiara per il mercato cosa ne pensa dr.Orcel ? [Omissis]

La domanda non è pertinente alle materie all'ordine del giorno dell'assemblea.

ELMAN ROSANIA¹ - COMITATO ARIA PULITA BASILICATA ONLUS

Domanda 1: I vertici e dirigenti di Unicredit hanno deciso di “reiterare l’abuso” di avvalersi per l’ennesima volta (dal 2020 al 2026) della facoltà opzionale, che consente loro di convocare le assemblee con il divieto ai soci di parteciparvi di persona “in deroga” alla ordinaria modalità (prevista dal codice civile, dal Tuf e dallo statuto) di tenere le assemblee in presenza fisica dei soci (anche da remoto con collegamento a distanza, se consentito). In effetti, rispetto all’ordinario svolgimento dei lavori assembleari in presenza fisica dei soci, la facoltà opzionale della deroga attribuita ai vertici societari di poterle tenere a “porte chiuse” è stata introdotta “in via eccezionale” nel marzo-aprile 2020 per il solo periodo della pandemia covid-19. Ma, nonostante fosse terminata la pandemia nel 2022 e non vi fosse più alcuna emergenza sanitaria, i membri del Governo e del Parlamento della Repubblica italiana e soprattutto Giancarlo Giorgetti, commercialista e attuale Ministro dell’Economia e delle Finanze, hanno voluto mantenere ferma la facoltà opzionale della deroga attribuita ai vertici societari, approvando leggi altamente inique, da ultimo l’art.11 della legge 05.03.2024 n.21 (di cui il detto Ministro aveva presentato in data 21.04.2023 il disegno di legge al Senato) e l’art.4 comma 11 del decreto legge 31.12.2025 n.200 convertito nella legge 27.02.2026 n.26 (che ha prorogato la facoltà opzionale della deroga addirittura fino al 30.09.2026). E’ di tutta evidenza che le suindicate leggi di specie e il loro abuso da parte dei vertici Unicredit (come della gran parte delle società quotate) hanno di fatto reso finora permanente il divieto della partecipazione fisica dei soci alle assemblee, imponendo, secondo modalità che potrebbero essere equiparate a quelle della apartheid, l’obbligo ai soci di conferire delega unicamente al rappresentante designato dagli stessi vertici societari che, nel caso di Unicredit, è il referente di Computershare spa. In merito i vertici Unicredit, almeno dal 2022 (post covid) in poi, continuano a violare in maniera CLAMOROSA, SISTEMATICA e CONSAPEVOLE, e pertanto DEPLOREVOLE, l’art.3 quater 1° comma della Direttiva 2007/36/CE, che sancisce da vent’anni che il singolo socio prende parte alle assemblee DI PERSONA o SCEGLIE senza limitazioni il proprio delegato. La reiterata e perdurante violazione della legge dell’Unione Europea è particolarmente grave ed azzerava la credibilità dell’operato dei vertici e alti dirigenti Unicredit, i quali, imperterriti, ormai da molto tempo trasgrediscono con disinvoltura la Direttiva 2007/36/CE,

¹ In proprio e nella qualità dallo stesso dichiarata di rappresentante del Gruppo dei soci-risparmiatori di minoranza ex Banca Mediterranea del Sud Italia di riferimento, nonché dei Soci Maria Mitrone, Loredana Di Lucchio e Gianpaolo Di Lucchio.

di cui essi non fanno cenno neppure nella “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari esercizio 2025” (cfr. cap.3 pgg. 20-21, link <https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/it/governance/sistema-di-governance-epolicy/relazione-sul-governo-societario/2026/Relazione-sul-governo-societario-2025.pdf>). Il coinvolgimento nella vicenda da parte del Governo e del Parlamento della Repubblica Italiana e delle strutture a loro supporto, e in primo luogo del citato Ministro Giancarlo Giorgetti e dell’alta dirigenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non attenua la responsabilità dei vertici ed alti dirigenti Unicredit quali soggetti determinanti nella esecrabile violazione, mentre la remunerazione complessiva dell’Amministratore delegato Unicredit, Andrea Orcel, secondo fonte interna, è stata elevata nel 2025 a circa 16,6 milioni di euro (in aumento del 25,76% rispetto alla remunerazione di circa € 13,2 milioni dell’esercizio 2024, salvo eventuali benefit/strumenti non calcolati), pari a quanto percepito da almeno 83 magistrati ordinari destinatari della remunerazione individuale annua di 200.000 euro. Quanto innanzi rappresentato smentisce tutte le enfasi di coloro che sostengono la (infondata) positività dello svolgimento delle assemblee a “porte chiuse”, considerando, tra l’altro, che la possibilità di presentare quesiti scritti preassembleari (c.d. domande ex art.127 ter Tuf) resta una facoltà limitata e marginale del socio, penalizzato altresì dai ridotti tempi assegnatigli per poterli formulare e pressoché dimezzati rispetto a quelli previsti nel caso di svolgimento della “ordinaria” assemblea in presenza, dove al socio è consentito di intervenire al dibattito e porre quesiti (anche meglio ponderati) fino all’ultimo giorno e non 10-11 giorni prima dell’assise societaria. In merito gli scriventi soci di minoranza di minoranza chiedono ai vertici Unicredit di sapere se la loro condotta di convocare a “porte chiuse” l’importante assemblea straordinaria dei soci del prossimo 21.09.2026, dopo avere tenuto sempre a “porte chiuse” l’assemblea straordinaria del 04.05.2026 (rilasciando la delega richiesta dal Consiglio di amministrazione per l’aumento di 7 miliardi di euro del capitale sociale Unicredit finalizzato all’operazione Commerzbank Aktiengesellschaft), l’assemblea di bilancio del 31.03.2026 e quasi tutte le altre precedenti assemblee Unicredit tenute dal 09.04.2020 in poi, sia stata oggetto di attenzione da parte delle Autorità di vigilanza di Banca centrale europea e Banca D’Italia e Consob, anche tramite interventi dissuasivi o persuasivi.

<i>UniCredit si è avvalsa di una facoltà concessa dalla normativa vigente.</i>
--

Domanda 2: In occasione della assemblea di bilancio Unicredit del 31.03.2026, convocata dai vertici societari a “porte chiuse”, il socio di minoranza Elman Rosania si è recato dai territori della Basilicata nel Sud Italia alla sede legale di Unicredit a Milano per prendere cognizione il 27.03.2026 degli atti dei bilanci e delle info/dati relativi all’esercizio 2025 di tutte le società partecipate del Gruppo Unicredit. All’esito della visita nella sede legale di Unicredit, egli ha inviato ai vertici Unicredit e al referente di Computershare e alle Autorità di settore una sua nota il 31.03.2026, prima dell’inizio della assemblea a “porte chiuse” (cfr. link <https://www.giustabanca.it/gb/wpcontent/uploads/2026/08/DichiarazioneexBM-31.03.2026.pdf>), con cui, dopo avere confermato la richiesta di ricevere i bilanci e le info/dati relativi all’esercizio 2025 delle società partecipate del Gruppo Unicredit, ha chiesto di sapere in quale posizione di bilancio erano stati collocati 12,4 miliardi di euro dei complessivi 34 miliardi di euro del capitale sociale di Unicredit, costituito sia da 20.846.893.436 euro ante raggruppamento decuplo (10 azioni Unicredit in 1 sola azione) avvenuto a gennaio 2017 con riduzione a n.618.034.306 le azioni Unicredit circolanti (cod. Isin IT0005239360), sia dai 13 miliardi di euro dell’aumento di capitale deliberato post raggruppamento decuplo; e tanto perché a marzo 2026 il capitale sociale di Unicredit è stato comunicato essere 21.509.089.303 euro a fronte di n.1.507.953.015 azioni circolanti. Tale questione è stata trattata dal socio Elman Rosania anche successivamente nella sua nota del 13.04.2026 (corredata da 5 documenti allegati) inviata ai vertici Unicredit e al referente di Computershare e alle Autorità di settore, che è rimasta tuttora

inevasa e alla quale ci si riporta integralmente (cfr. link <https://www.giustabanca.it/gb/wpcontent/uploads/2026/08/Nota-exBM-13.04.2026.pdf>). In merito, nel caso in cui fosse concessa la facoltà richiesta all'assemblea Unicredit dal Consiglio di amministrazione circa l'esercizio «entro il termine di 5 (cinque) anni dalla deliberazione assembleare, di emettere ai sensi dell'art.2420-bis del Codice Civile, in una o più occasioni e con esclusione del diritto di opzione, prestiti obbligazionari convertendi in azioni ordinarie UniCredit (Perpetual Contingent Convertible Additional Tier 1 Notes) denominati in USD per controvalore massimo di Euro 5 miliardi», gli scriventi soci di minoranza chiedono ai vertici Unicredit di sapere in quale misura detta operazione impatterebbe sul capitale sociale di Unicredit relativo ai 34 miliardi di euro innanzi indicati, in considerazione peraltro dell'altra delega di 7 miliardi di euro ottenuta dal Consiglio di amministrazione dalla precedente assemblea del 04.05.2026 (finalizzata all'operazione Commerzbank Aktiengesellschaft).

L'aumento di capitale di circa euro 13 miliardi eseguito nel 2017 è stato imputato per circa euro 16 milioni a capitale sociale e per circa euro 12.984 milioni a riserva sovrapprezzo azioni. Non è pertanto corretto sommare l'intero importo raccolto al capitale sociale preesistente: la componente imputata a sovrapprezzo concorre al patrimonio netto, ma non al capitale sociale. Alla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea del 21 settembre 2026, il capitale sociale, interamente versato, era pari a euro 21.509.089.303. Quanto alla proposta relativa agli AT1, il conferimento della delega e l'eventuale emissione delle obbligazioni non comportano di per sé un incremento del capitale sociale, che potrà invece derivare dall'eventuale conversione in azioni. Come indicato nella Relazione Illustrativa, l'importo dell'aumento a servizio di ciascun prestito, comprensivo di sovrapprezzo, non potrà eccedere il controvalore in euro del relativo debito della Società al momento della conversione. Tale importo non coincide quindi necessariamente con la quota da imputare a capitale sociale. La delega conferita dall'Assemblea del 4 maggio 2026 a servizio dell'offerta su Commerzbank riguarda un'operazione distinta: per i relativi termini e per l'esercizio della delega si rinvia alla documentazione pubblicata in relazione a tale Assemblea e al comunicato stampa del 10 settembre 2026.